



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE  
Sezione III Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle  
persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Anna Rita Pasca - Presidente

Dott. Sergio Memmo - Giudice

Dott. Pietro Errede - Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex artt. 98-99 l. fall. n.  
11501/2017 R.G., vertente tra:

**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA e per essa CAF S.p.a., in persona  
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa rappresentata e difesa  
dall'Avv. del Foro di Milano, domiciliatario, in forza di  
procura generale alle liti**

- opponente -

e

**Fallimento La Griffe Rev s.a.s. di Pierpaolo Cesare &  
Pierfrancesco e del socio Pierpaolo Cesare, in persona del Curatore  
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv.,  
domiciliatario, in virtù di procura in atti**

-opposta -

\*\*\*

Il Tribunale,

visto il ricorso per opposizione allo stato passivo ex art. 98-99 l. fall. depositato il 21.11.2017 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena (di seguito MPS) nei confronti della Curatela del Fallimento La Griffe Rev s.a.s. di Pierpaolo Cesare & Pierfrancesco e del socio Pierpaolo Cesare, con il quale la suddetta Banca ha chiesto, in riforma dello stato passivo reso esecutivo con decreto del GD del 16.10.2017, di essere ammessa nello stato passivo del fallimento in oggetto per le seguenti somme, in via chirografaria: saldo debitore € 82.155,22, interessi legali € 73,38, per un totale di € 82.228,60 a favore della massa fallimentare (s. e. & o.), con il favore delle spese e delle competenze del presente giudizio.

Letta la memoria difensiva della Curatela che ha chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese;

esaminati gli atti;

a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 19.06.2020, con termine alle parti sino al 30.09.2020 per note difensive finali

#### Osserva in fatto ed in diritto

La domanda di insinuazione al passivo si fonda sul presupposto che Monte dei Paschi di Siena S.p.a. è creditrice nei confronti della società fallita delle seguenti somme:

1) € 82.155,22= quale residuo debito del contratto di finanziamento chirografario n. 3600854,20 erogato il 20/08/2013 per originari Euro 110.000,00 dalla Filiale di Squinzano della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. come risulta dalla certificazione ex art. 50 TUB in atti (v. doc. 3-4 fascicolo ricorrente) con la precisazione che tale saldo debitore appostato sul conto tecnico infruttifero n. 631854,85 della Filiale di Trepuzzi della Banca MPS risulta così determinato:

- residuo debito di Euro 109.941,11 relativo ad estinzione anticipata del prestito n. 3600854,20;

- compensazione saldi per Euro 2.322,12 al 31/12/2015 su c/c n. 10942,73 acceso presso la Filiale di Squinzano della Banca MPS, come risulta dai movimenti del rapporto nonché dalla lettera di compensazione (in atti);

- compensazione somme per Euro 25.463,77 relativo ad accrediti per incassi POS nel periodo gennaio-febbraio 2016 su c/c n. 10942,73 acceso presso Filiale di Squinzano della Banca MPS, come risulta dai movimenti del rapporto nonché dalla lettera di compensazione in atti (cfr. doc. 5 - 6 fascicolo ricorrente);

2) € 73,38= a titolo di interessi legali maturati dal giorno successivo la certificazione ex art. 50 TUB (30/08/2016) alla data di dichiarazione del fallimento (v.doc. 7 fascicolo ricorrente).

Il G.D. con decreto del 16 ottobre 2017, comunicato dal Curatore a mezzo pec, ex art. 97 L.F. il 23 ottobre 2017, ha reso esecutivo lo stato passivo del Fallimento La Griffe Rev S.a.s. di Pierpaolo Cesare & Pierfrancesco e del socio Pierpaolo Cesare, ammettendo la domanda dell'odierna ricorrente per il maggior importo di Euro 110.039,01 (di cui Euro 109.941,11 per capitale e interessi ed Euro 97,90 per interessi legali dal 30 agosto 2016 al 20 marzo 2016), conformemente alla proposta di del Curatore, con la seguente motivazione: *"La domanda si ritiene meriti di essere accolta per l'importo originario del prestito n. 3600854,20 pari a complessivi € 109.941,11. Non si ritiene sussistano le condizioni per la compensazione operata ai sensi dell'art. 56 L.F. atteso che i crediti oggetto della predetta compensazione non risultavano esistere entrambi anteriormente alla procedura concorsuale. Nel caso di specie il credito relativo agli incassi POS si è generato successivamente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. (avvenuta in data 04/01/2016) mentre il credito relativo al finanziamento n. 3600854,20 preesisteva a tale data. La compensazione operata si ritiene illegittima visto il principio della consecuzione delle procedure concorsuali derivante dal legame sostanziale degli stati di dissesto che caratterizzano il susseguirsi delle due procedure. Tale principio viene richiamato dall'art. 69 bis comma 2 L.F. (vedasi Cassaz. 29/03/2016 n. 6045, Cassaz. n. 4959 del 27/02/2013, Cassaz. n. 2335 del 17/02/2012). Ammesso per euro 110.039,01, Categoria Chirografari, di cui euro 97,90 per interessi legali dal 30/08/2016 al 20/03/2017 (giorno antecedente al deposito della sentenza dichiarativa di fallimento)"* (v doc. 5 fascicolo ricorrente).

Il *thema decidendum* è dunque la compensabilità tra un credito della banca sorto prima del deposito del ricorso ex art. 161, comma sesto, l.fall., di concordato preventivo "in bianco", con un credito della società fallita sorto dopo detto momento, ma prima della dichiarazione di fallimento, quando alla

proposizione della domanda di concordato "in bianco" non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura concordataria, bensì la dichiarazione di fallimento. Ebbene, risulta per *tabulas* che in data 31 dicembre 2015, la società Griffe Rev depositava presso il Tribunale di Lecce domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo riservandosi, ai sensi dell'art. 161, co. 6, L.F. di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.F., c.d. richiesta di concordato preventivo in bianco (v doc. 7 fascicolo ricorrente). La società inoltre richiedeva, con la medesima istanza, al Tribunale adito *"1) Di voler specificare nel decreto che i pagamenti effettuati da clienti su cc delle banche a fronte di eventuali anticipazioni bancarie concesse su portafoglio portato allo sconto ed eventuali addebiti di interessi passivi e/o competenze non potranno essere portati in compensazione del credito e di voler autorizzare la società all'apertura di un conto corrente destinato alla ricezione di tutti i pagamenti a credito. 2) Di voler specificare che gli affidamenti concessi dagli istituti bancari continueranno ad essere utilizzabili in relazione al conto anticipi per consentire il regolare svolgimento nell'interesse di tutti i creditori"*

Il Tribunale, con decreto del 12 gennaio 2016, rigettava entrambe le richieste avanzate dalla società osservando che le stesse, oltre che generiche erano *"tra loro logicamente incompatibili"*, in quanto sebbene la legge consenta al debitore in preconcordato di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti bancari pendenti, il debitore non può tuttavia chiedere di poter continuare ad utilizzare l'affidamento bancario sciogliendosi soltanto dal patto accessorio di compensazione *"perché in tal modo si verrebbe inammissibilmente a sconvolgere l'assetto contrattuale, imponendo alla banca di continuare a far credito al cliente, senza la possibilità di recuperare le somme anticipate mediante l'incasso dei crediti che il cliente vanta nei confronti dei terzi"* (v doc. 9 fascicolo ricorrente).

Con il medesimo decreto il Tribunale assegnava termine fino al 31 marzo 2016 per il deposito della documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, L.F.. Tale procedura tuttavia veniva archiviata con decreto collegiale in data 16.06.2016, dopo che la banca aveva già comunicato alla società raccomandata a.r. del 18 febbraio 2016 anticipata via pec, la banca aveva comunicato alla Griffe Rev di aver legittimamente operato la compensazione tra le somme a debito della banca per la somma di Euro 2.322,12 (alla data del 31 dicembre 2015, data di

presentazione della domanda di concordato) e la somma a credito della stessa pari ad Euro 109.941,11, quale debito residuo derivante dall'estinzione anticipata del finanziamento n. 3600854,20, e di restare in attesa di autorizzazione del G.D. per procedere alla compensazione dell'ulteriore somma a debito di Euro 25.463,77 (alla data del 4 febbraio 2016) quale accredito per incassi "POS" pervenuti sul conto corrente n. 10942,73 nei mesi di gennaio e febbraio 2016 ( v.doc. 10 fascicolo ricorrente).

Nel provvedimento del G.D. oggetto di opposizione ex art. 98 l. fall. si legge che *"non si ritiene sussistano le condizioni per la compensazione operata ai sensi dell'art. 56 L.F. atteso che i crediti oggetto della predetta compensazione non risultavano esistere entrambi anteriormente alla procedura concorsuale. Nel caso di specie il credito relativo agli incassi POS si è generato successivamente alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese del ricorso ex art. 161 comma 6 L.F. (avvenuta in data 04/01/2016)"*.

La banca opponente fonda la propria difesa sul presupposto che, nella presente fattispecie, non possa essere invocato il principio di consecuzione delle procedure concorsuali, in quanto il ricorso per concordato preventivo proposto dalla società (oggi) fallita sarebbe stato dichiarato inammissibile da questo tribunale ex art. 162, comma secondo, l. fall., con la conseguenza che l'unica procedura effettivamente aperta sarebbe quella fallimentare, rispetto alla quale entrambi i crediti posti in compensazione sarebbero anteriori.

Il Collegio non condivide l'assunto di parte opponente. La disposizione dell'art. 168 l. fall., che risulta applicabile anche al concordato "in bianco", porta a ritenere che la regola della consecuzione tra procedure, di cui all'art. 69 bis, comma secondo, l. fall., posta a fondamento del rispetto dei termini di cui agli artt., 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 l. fall., attenga all'esistenza di una procedura concorsuale, poi sfociata, anche in modo indiretto, ma comunque nel contesto di un'unica crisi imprenditoriale, nella dichiarazione di fallimento, non già alla compiuta formulazione di un domanda *ad hoc*, onde si deve dedurre che quella regola possa trovare applicazione anche al caso che al deposito della suindicata domanda ex art 161, sesto comma, l. fall. di concordato "in bianco" faccia seguito, senza medi, la dichiarazione di fallimento, senza cioè che venga presentata *"una proposta, né un piano, né la relativa documentazione"* e senza,

soprattutto, che venga operata la scelta se optare, in luogo del concordato, per la diversa procedura dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (in tal senso cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2019, n. 31051)

Il fenomeno della consecuzione tra procedure concorsuali può configurarsi anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato non abbia fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura (così Cassazione civile, sez. I, 16 Aprile 2018, n. 9290).

Il tenore testuale dell'art. 69 bis, comma secondo, l. fall., appare univoco, d'altro canto, nel fissare il *dies a quo* della c.d. retrodatazione del periodo sospetto legale al tempo della pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese. Per tale dovendosi intendere anche la domanda di concordato preventivo con "riserva" o "in bianco". Così come di recente affermato da Cass., 29 marzo 2019, n. 8970, l'introduzione della norma dell'art. 69 bis comma secondo, l.fall., così come introdotto dal d.l. 83/2012, convertito in legge 134/2012, va direttamente collegata proprio con la "*possibilità per l'imprenditore di presentare una domanda di concordato preventivo c.d. in bianco*", ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l. fall., che pure è stata introdotta dalla riforma del 2012.

In altri termini, la novella del secondo comma dell'art. 69 bis l.fall. costituisce proprio una conseguenza dell'introduzione nel sistema concorsuale italiano del concordato c.d. "prenotativo", poiché, una volta introdotta la possibilità di una dissociazione tra la domanda e la proposta di concordato preventivo, la tutela degli interessi dei creditori verrebbe ad essere compromessa ove si negasse il principio della consecuzione a decorrere dalla pubblicazione del (solo) ricorso nel registro imprese.

Peraltro, per disconoscere la consecuzione delle procedure concorsuale non è sufficiente la circostanza che fra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato pronunciato dal tribunale ai sensi del comma secondo dell'art. 162 l.fall. e la sentenza dichiarativa di fallimento siano intercorsi alcuni mesi (come nella vicenda che occupa). A differenza di quanto opinato da parte opponente, infatti, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che nell'ipotesi di successione temporale di più procedure concorsuali a carico del medesimo imprenditore,

l'eventuale intervallo di tempo intercorso tra la proposizione della domanda di concordato preventivo e l'apertura del fallimento non determini di per sé soluzione di continuità fra le procedure medesime, che costituiscono, di norma, espressione della medesima crisi economica dell'impresa, a meno che detto intervallo non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (in tal senso cfr. Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 dicembre 2019, n. 32417).

Peraltro, come rilevato dalla Curatela opposta, la società (oggi) fallita risultava già protestata e aveva un'importante posizione debitoria, che raffrontata con quella emergente dallo stato passivo complessivo della società fallita di € 1.118.166,98, rende evidente che il fallimento della società è intervenuto a causa di una evoluzione negativa della stessa (grave) crisi economico-finanziaria che aveva spinto la società a presentare la domanda di concordato "in bianco". A tanto aggiungasi lo stato di liquidazione nel quale versava la società dal luglio del 2016.

D'altra parte non può negarsi che quando l'imprenditore presenti un ricorso ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, l. fall., si trovi già in procedura di concordato preventivo, come si desume dalla lettura della stessa norma secondo la quale *"l'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente [...], riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo [...]"*.

Nessun dubbio, dunque, può sorgere sul fatto che sin dall'inizio del deposito del ricorso concordatario, ed anche se tale ricorso sia proposto ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, l. fall., sia applicabile ai sensi dell'art. 169 l. fall. la norma dell'art. 56 sulla *"compensazione fallimentare"*. E una volta che sia stato dichiarato il fallimento, nessuna incertezza può sussistere sul fatto che continui ad applicarsi l'articolo 56, primo comma, l. fall.

Ebbene, secondo l'interpretazione più condivisibile, tale ultima disposizione viene intesa come una specificazione dei principi generali in tema di compensazione tra crediti dettati dagli artt. 1241 e seguenti del codice civile: pertanto, se credito e controcredito sono entrambi omogenei, liquidi ed esigibili

prima della apertura della procedura concorsuale, essi si estinguono *ex lege* per le quantità corrispondenti. La norma fallimentare aggiunge solo una eccezione in forza della quale l'effetto estintivo in virtù di compensazione si verifica anche se il credito del creditore *in bonis* non è scaduto prima dell'apertura della procedura concorsuale. Eccezione che si giustifica in funzione del fatto che ai sensi degli artt. 55, comma secondo e 59 l. fall. tutti i crediti del fallito scadono automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento.

In altre parole, mentre sotto il vigore delle norme precedenti la riforma del 2012 (d.l. 83 del 2012) poteva (forse) negarsi che vi fosse una procedura concorsuale pendente per il solo fatto del deposito del ricorso concordatario, con le norme attuali pare al tribunale non seriamente contestabile che tale procedura venga ad esistenza già col semplice deposito del ricorso con domanda di termine.

Secondo la disciplina vigente, già a seguito del deposito del ricorso con termine *ex art. 161, comma sesto, l.fall.*, la procedura concordataria si deve considerare aperta poiché sin dal tale momento il patrimonio dell'imprenditore in crisi è soggetto a vigilanza e ad autorizzazione del tribunale: in altre parole, sin da tale momento si è aperto il concorso tra i creditori che troverà poi consacrazione nella procedura fallimentare (art. 52, comma primo, l.fall.).

Alla luce di quanto esposto, quindi, la compensazione operata dalla banca deve ritenersi illegittima, dal momento che non vi sono due crediti contrapposti sorti (entrambi) anteriormente all'apertura della procedura concorsuale, ma uno è anteriore, mentre l'altro è sorto posteriormente. Pertanto, essendo la somma di € 25.463,77 di cui agli incassi "POS" pervenuta sul conto corrente intestato alla società debitrice nei mesi di gennaio e febbraio 2016 (e quindi successivamente alla pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso *ex art. 161, comma sesto, l.fall.*), essa non può essere portata in compensazione con il controcredito della banca di € 109.941,11 sorto anteriormente al deposito del ricorso di concordato preventivo "con riserva".

Per i motivi sopra esposti, l'opposizione va respinta.

Le spese di lite, per la particolarità delle questioni trattate, possono compensarsi per intero.



P. Q. M.

Il Tribunale, sezione III civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 11501/2017 R.G. sull'opposizione allo stato passivo proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. nei confronti della Curatela Fallimento La Griffe Rev s.a.s. di Pierpaolo Cesare & Pierfrancesco e del socio Pierpaolo Cesare, così provvede:

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) compensa per intero le spese;
- 3) manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Lecce, camera di consiglio del 20/10/2020

Il Giudice est.  
Dott. Pietro Errede

Il Presidente  
Dott.ssa Anna Rita Pasca  
Anna Rita Pasca

TRIBUNALE DI LECCE
20/10/2020
PERVENUTO/DEPOSITATO
Prot. N°
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Elio STOMACI